



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 335 del 30/04/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 PER UTILIZZO "A SCAVALCO D'ECCEDEXENZA", AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTA:

- la richiesta proveniente dal Comune di Venegono Superiore (VA) con prot. 10012 del 29/04/2026 di autorizzazione al conferimento di incarico ex art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 della dipendente Calcagno Enza nel periodo dal 01/05/2026 al 31/12/2026 per massimo 12 ore settimanali;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 30 dicembre 2026, di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione per l'Area Organizzazione a decorrere dal giorno 01 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- i CCNL vigenti in materia;
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 secondo cui "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53 , comma 8, del medesimo decreto secondo il quale "le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 ai sensi del quale "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

CONSIDERATO quindi, che, al fine di assicurare lo svolgimento di una funzione istituzionale essenziale ed irrinunciabile, è possibile servirsi dell'attività lavorativa di un dipendente di altra amministrazione locale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004, appositamente autorizzato dall'amministrazione di provenienza, per il quale il Comune dovrà sopportare i costi, tenuto conto che l'art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 fissa i limiti massimi temporali della prestazione lavorativa in n. 48 ore settimanali (la prestazione lavorativa del dipendente utilizzato non potrà essere superiore a n. 12 ore settimanali);

DATO ATTO che:

- l'interessato è titolare di E.Q. dell'Area Organizzazione e pertanto la competenza al rilascio dell'autorizzazione ricade sul Segretario Comunale;
- la dott.ssa Enza Calcagno ha manifestato la propria disponibilità a prestare il proprio servizio per n. 10 ore settimanali presso il Comune di Venegono Superiore (VA), fino al 31 dicembre 2026;

PRECISATO che, in applicazione del citato art. 1, comma 557 della L.n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa della dipendente può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le 48 ore settimanali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- la durata del rapporto di lavoro viene prevista sino al 31 dicembre 2026;

ACCERTATO che la presente determinazione non comporta nessun ulteriore spesa per l'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. DI CONCEDERE, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 e dell'art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/2001, per un massimo di n. 12 ore settimanali, dell'attività lavorativa della dott.ssa Enza Calcagno, dipendente del Comune di Malnate fino al 31 dicembre 2026;
2. DI DARE ATTO che, in applicazione del citato comma 557 dell'art. 1 della L. n. 311/2004, l'utilizzo dell'attività lavorativa della lavoratrice può aver luogo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - le prestazioni verranno svolte al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale, cumulato fra l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore non potrà superare in media le n. 48 ore settimanali;
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- l'attività lavorativa richiesta prevede che le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
3. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale**